



**PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE  
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “BOTTI”**

**Articolo 1**

**Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi**

1. La realizzazione di strutture ricettive nelle botti è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all'**Allegato B**), ai sensi della normativa vigente, avendo acquisito il parere idrogeologico e l'eventuale autorizzazione paesaggistica.
2. L'allestimento di strutture ricettive nelle botti è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e dei criteri di seguito indicati:
  - a) compatibilità dell'allestimento di strutture ricettive nelle botti con le caratteristiche della zona;
  - b) integrazione nella vegetazione esistente, attraverso minimi interventi edilizi che prevedano il migliore inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento, assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno.

**Articolo 2**

**Numero massimo di strutture per ambito naturale**

1. Ogni ambito naturale interessato dalla richiesta di realizzazione di strutture ricettive nelle botti, individuato nello strumento urbanistico comunale, dovrà prevedere un numero massimo di dette strutture non superiore a otto.



e1c5aab0

